

Rep. N. _____ del _____

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, E LA FONDAZIONE NUOVI GIORNI ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PERCORSI DI AUTONOMIA PER UN DOMANI SERENO "NORMALE MA NON BANALE" anno 2023

Tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____

e

l'Organizzazione di Volontariato, Fondazione Nuovi Giorni Onlus, di seguito denominata "Fondazione" con sede legale in Bagno a Ripoli - Firenze, Via dell'Antella, 58 - codice fiscale n° 94194030485, indirizzo P.E.C. fondazionenuovigiorni@legalmail.it, nella persona di Ida Beneforti Gigli, nata a Firenze il 22-04-1950 non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante e Presidente di detta Fondazione, domiciliata per la carica presso la suddetta sede legale; **la medesima dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991. e la l. n. 662 del 1996 e successive modificazioni;**

Richiamate

- Il D.LGS. n. 117/17 e ss.mm.ii. ("Codice del Terzo Settore"), che riconosce le attività svolte senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale effettuate dagli Enti del Terzo settore;
- la legge regionale n. 40/05 che all'art. 17 ("Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale") prevede che i rapporti con le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del SSR, e il Servizio Sanitario medesimo, siano regolati da apposite convenzioni
- la legge regionale n. 41/05 che all' art. 17- ("Il terzo settore") sancisce che nel rispetto del principio della sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione;
- la legge regionale n. 65/20 che all'art. 1 comma 2 sancisce che la Regione, in attuazione dell'art.4 comma 1, lettera q) dello Statuto, tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione,valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse

generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute, all'integrazione ed all'integrazione dei cittadini;

Premesso

- che la Fondazione Nuovi Giorni Onlus è iscritta al n. 31298 in data 10-09-2012 del registro delle ONLUS - settore di attività: assistenza sociale e socio - sanitaria - presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate;

- che la Fondazione è iscritta al n 851 del registro delle persone giuridiche private della Regione Toscana;

- che in base alla dichiarazione - agli atti d'ufficio - sottoscritta dalla Presidente della Fondazione "Nuovi Giorni" onlus, Sig. ra Ida Beneforti Gigli in data 16-03- 2021, non sono in corso procedure di revoca;

- che la Fondazione sta portando avanti le proprie attività, nell'ottica di una progressione qualitativa e costante delle esperienze residenziali di "Vita Autonoma" e sul "Dopo di Noi" di utenti diversamente abili, con l'intento di portare a valore elaborazioni condivise con i Servizi Sociali, le istituzioni, le famiglie, le associazioni e i professionisti a vario titolo impegnati per contribuire nei processi che hanno dato concretezza a idee e aspettative;

- che in data 16-07-2021 è stato stipulato un accordo contrattuale tra la Fondazione Nuovi Giorni Onlus e l'Azienda USL Toscana Centro per la realizzazione del progetto: Percorsi di autonomia per un domani sereno "Normale ma non banale", la cui scadenza al 16-07-22 è stata prorogata al 31-12-22 con lettera prot n 47604 del 23 Giugno 2022 a firma dei contraenti sopra citati, su richiesta della dssa Cornelia Alba Murano – Responsabile delle attività progettuali - a causa delle difficoltà di programmazione relative all'emergenza Covid che hanno posticipato l'inizio del progetto al mese di febbraio 2022 ;

- che in data 5 Dicembre 2022 è pervenuta Scheda di fabbisogno firmata dalla dssa Cornelia Alba Murano – Responsabile per gli aspetti sanitari di detto accordo contrattuale e del progetto "Percorsi di autonomia per un domani sereno - normale ma non banale" – e dal dott. Marco Armellini Direttore Dipartimento Salute Mentale e dipendenze in cui si richiede il proseguimento del rapporto contrattuale con la Fondazione citata, visti i buoni risultati ottenuti nella realizzazione del progetto *de qua*;

Considerata

pertanto l'utilità per l'Azienda USL Toscana Centro di stipulare una nuova convenzione con la Fondazione Nuovi Giorni Onlus di Bagno a Ripoli (Fi) per la realizzazione e continuazione del progetto "Percorsi di autonomia per un domani sereno - normale ma non banale";

Richiamati altresì

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dei dati particolari ed alla libera circolazione di detti dati;

- il decreto legislativo n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificato con decreto legislativo n. 101/18;

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 179 del 30.01.19 ("Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra l'Azienda e la Fondazione "Nuovi Giorni Onlus" per la realizzazione del progetto "Percorsi di autonomia per un domani sereno normale ma non banale" descritto nell'allegato a) parte integrante di questo accordo;
3. L'Associazione s'impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione, così come specificato nel succitato progetto;
4. Le attività previste dal progetto si configurano quali interventi aggiuntivi in servizi di pubblico interesse, forniti in spirito di collaborazione e partecipazione dalla medesima Fondazione per la nell'ambito di Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali (P.T.R.I.) per persone in carico ai servizi della UFC SMIA Sud - est e Mugello.

Art.2 - Obiettivo

La presente convenzione ha nello specifico l'obiettivo di realizzare il progetto: "Percorsi di autonomia per un domani sereno - normale ma non banale" per i seguenti scopi:

- implementare maggiormente le esperienze residenziali di vita autonoma rivolte ai disabili sia minori che adulti e sul "Dopo di noi" ;
- realizzazione della pronta accoglienza nel caso di improvvise difficoltà familiari in attesa di definizione di un progetto individuale o della risoluzione del problema;
- coinvolgimento dei minori e delle famiglie per un diverso percorso di presa in carico da parte dei servizi tenendo conto delle indicazioni della Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA) Firenze Sud -est e Mugello.

Art. 3 - Destinatari

I destinatari del progetto "Percorsi di autonomia per un domani sereno - normale ma non banale" sono gli utenti in carico all' UFSMIA Firenze Sud - est e Mugello precisando che nell'esecuzione del progetto potranno essere presi in carico anche soggetti maggiorenni di età fino ai 30 anni in possesso di un Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale della UF SMIA Firenze Sud est e Mugello.

Art. 4 -Attività

La Fondazione fornisce un servizio integrato delle seguenti attività previste dal progetto: promozione della autonomia abitativa e di vita per utenti affetti da disabilità intellettiva.

Art. 5 - Personale

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la Fondazione garantisce la disponibilità di un numero adeguato di volontari e professionisti conformi alle entità delle difficoltà

dei soggetti ospitati presso gli appartamenti distribuiti sui tre ambiti della Zona Distretto Fiorentina-Sud Est dell'Azienda, come di seguito elencato:

Area Chianti - Via Tegolaia, 92-94 - Grassina (Firenze);

Area Valdisieve - "Casina Rossa" - Via Pietro Selvi, 65 piano T - Pontassieve (Fi);

Area Valdarno - appartamento a Figline V.no - P.zza Salvador Allende - Figline e Incisa Valdarno. (Fi)

2. La Fondazione si impegna a comunicare al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari ed alla SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli i nominativi dei volontari e dipendenti con i relativi curricula, impegnati nelle attività oggetto della convenzione

Art. 6 - Modalità di svolgimento

1. Le attività oggetto della presente convenzione si svolgono nei tre appartamenti di seguito elencati e con le modalità di cui al punto 2.:

- Area Chianti - Via Tegolaia, 92-94 - Grassina (Firenze);

- Area Valdisieve - "Casina Rossa" - via Pietro Selvi, 65 piano T - Pontassieve (Fi);

- Area Valdarno - appartamento a Figline V.no - P.zza Salvador Allende - Figline e Incisa Valdarno (Fi);

2. - Training A) - Attività svolte dalla Fondazione attraverso due leve:

- costruzione di competenze relative all'area dell'autonomia di vita (cura di sé, cura dei propri averi e dei propri spazi, autonomia negli acquisti e nella preparazione dei pasti;

- il sollievo procurato ai familiari sia attraverso la residenzialità e gli inserimenti diurni che attraverso l'alleggerimento del carico di lavoro dovuto all'acquisizione e trasferimento presso il proprio domicilio delle competenze sopra dette.

- Training B) - Accoglienza.

La Fondazione mette a disposizione dei Servizi territoriali dell'Azienda:

- Accoglienza programmata sperimentale di 1 settimana per 8 famiglie destinatarie del servizio medesimo;

- Training C) - Coinvolgimento dei minori

Si prevede il coinvolgimento dei minori che sono in procinto di concludere il percorso presso la U.F. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza per il raggiungimento della maggiore età, con la finalità di ridurre l'impatto del momento critico rappresentato dal passaggio al Servizio della Salute Mentale Adulti ed impostando con le famiglie ed i servizi coinvolti una traccia di percorso per il futuro che faciliti detto passaggio.

A tal fine è ipotizzato un percorso di training della durata di sei mesi con una modulazione di interventi personalizzati secondo il progetto individuale.

3. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la Fondazione assicura la specifica competenza e preparazione del personale impiegato per gli interventi a cui è destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previsti dalla normativa vigente, in particolare l'art. 1176 del Codice Civile.

4. La Fondazione garantisce inoltre la tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali variazioni concernenti:

- il numero, le modalità e i tempi di impiego dei volontari e/o dei professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione;

- il nominativo del Responsabile della convenzione di cui al successivo art. 19

5. La Fondazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. L'attività si integra con la programmazione operativa della UFSMIA Firenze Sud - est e Mugello

Art. 7 - Modalità di accesso e dimissione

1. Come previsto dall'art. 1 del presente accordo, le attività previste dal progetto sono ai minori in età adolescenziale in carico alla UFC SMIA Firenze Sud - est e Mugello .

2. L'inserimento è subordinato:

- alla definizione di un PTRI indicante finalità e obiettivi dell'inserimento residenziale; in base a tale PTRI, il Direttore dell'UFC SMIA Firenze Sud - est e Mugello o suo delegato, definisce le modalità d'inserimento e la data d'ingresso negli appartamenti sopra elencati, in accordo con la Fondazione;

3. La Fondazione potrà accogliere gli utenti ed iniziare le attività previste dai training solo se inviati dalla UFC SMIA Firenze Sud - est e Mugello.

4. La Fondazione, con motivate argomentazioni, può segnalare al Direttore dell'UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza inviante, o suo delegato, la non opportunità a proseguire la permanenza dell'utente nell'appartamento indicato per la terapia.

5. In caso di necessità di ricovero ospedaliero la comunicazione dovrà essere data immediatamente al Direttore dell'UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza inviante ed entro cinque giorni dalla data di detto ricovero all'ufficio amministrativo di riferimento territoriale.

Art. 8 - Rispetto della normativa vigente

1. Le attività all'interno degli appartamenti devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy (GDPR 679-2016), provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati personali e particolari. È fatto divieto alla Fondazione di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività progettuali per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell'apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.

2. Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Fondazione garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

3. Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza degli appartamenti come sopra descritti, sono a

carico della Fondazione che si impegna ad adeguare gli stessi, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

4. In particolare la Fondazione assicura l'integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVR) al fine della prevenzione e del contrasto della diffusione dell'infezione da COVID19 negli ambienti dove si svolge l'attività progettuale.

5. La Fondazione dà assicurazione che non è stata oggetto di irrogazione alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.LGS 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", che impediscono di contrarre con gli Enti Pubblici.

6. La Struttura è onlus di diritto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 e non è tenuta alla disciplina della L. n. 68/1999.

Art. 9 - Spese

1. Per un totale complessivo di Euro 45.000,00, a condizione della permanenza di copertura finanziaria in corso d'anno e secondo lo schema sotto riportato:

Azione	DESCRIZIONE	COSTI Iva esclusa	COSTI iva inclusa
Training A)			
lab. Diurno Incontro e Relazione	LABORATORI DIURNI CON CADENZA DI TRE INCONTRI A SETTIMANA PER 17 SETTIMANE CON DUE OPERATORI (EDUCATORE/ADB) (INDICATIVAMENTE IN ORARIO 14:00 - 19:00) + AZIONE DI COORDINAMENTO	12.789,58	13.429,06
laboratorio diurno di uso del denaro, cucina e socializzazione			
lab. Diurno Cura di Sé,			
training domiciliare			

lab. autonomie di spostamento e tempo libero			
training B) Pronta accoglienza- impegno giornaliero	3 GIORNI DI ACCOGLIENZA GIORNALIERA. GLI OPERATORI SONO EDUCATORI/ADB	14.220,04 €	14.999,37 €
Training C) Coinvolgimento minori	30 INCONTRI DI 3 ORE CON COMPRESSENZA DI 2 EDUCATORI. 3 GRUPPI CON UN MASSIMO DI 3 PARTECIPANTI PER GRUPPO	15.355,96 €	16.123,76
Spese aggiuntive materiali ed eventuali ore operatori		427,10 €	448,46 €
	Totale Euro	42.772,68	45.000,64

Art. 10- Rendicontazione e rimborso delle spese

1. Con cadenza bimestrale Le spese sostenute dalla Fondazione per l'espletamento delle attività come dettagliate all'art. 9 - comprensive degli oneri assicurativi di cui all'art. 15 del presente accordo ed eventualmente di quelli collegati agli adempimenti ex L. 81/2008 e ss.mm.ii - dovranno essere puntualmente rendicontate tramite documentazione fiscale e/o giustificativi di spesa e saranno rimborsate esclusivamente dietro rendiconto contabile (presentazione di nota debito cartacea (fuori campo IVA), ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.LGS 117-17, in quanto l'attività espletata dalle Associazioni di volontariato non rientra nell'attività d'impresa ai sensi del DPR 633/1972. Tale rendicontazione economica deve essere inoltrata al Responsabile della convenzione per gli aspetti sanitari di cui all'art. 21 il quale attesta, tramite firma, la corretta esecuzione del servizio.
2. Alla rendicontazione è accompagnata una relazione, da indirizzare alla Responsabile della convenzione per gli aspetti sanitari d.ssa Cornelia Alba Murano e/o suo personale delegato, contenente l'indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta, tempi e risultati ottenuti.
3. L'Azienda si impegna alla liquidazione dell'importo di cui al precedente co. 1 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, fatte salve eventuali interruzioni dei termini in presenza di contestazioni scritte relative al mancato rispetto delle condizioni previste in convenzione. La liquidazione viene fatta dalla Struttura amministrativa di Zona.
4. Si applica la disciplina prevista dal D.LGS. 231-02.

Art. 11 - Tracciabilità flussi finanziari e verifica adempimenti fiscali e contributivi

1. La Fondazione, a pena di nullità assoluta della convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e seguenti.
2. Deve quindi disporre di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, acceso presso un istituto di credito o presso Poste Italiane S.p.a. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati su conti correnti dedicati e, fatto salvo quanto previsto al co 3 del suddetto articolo, devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. L'Azienda USL Toscana Centro provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Fondazione è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti). In caso di DURC irregolare gli Enti, per quanto di competenza, attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

Art. 12 - Incompatibilità

E' fatto divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Fondazione.

Art. 13- Rapporti con il personale della Fondazione

1. Il personale della Fondazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Fondazione designato.
2. Dalla collaborazione fra la Fondazione e l'Azienda non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro tra l'Azienda medesima e i soggetti che operano nel Servizio in oggetto per conto della Fondazione.
3. L'Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito al tipo di rapporto professionale intercorrente fra la Fondazione ed il personale presso la medesima operante e da essa utilizzato per lo svolgimento del servizio.
4. L'Azienda può richiedere alla Fondazione la dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. La Fondazione si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta

Art. 14 - Verifiche e controlli

1. La verifica dello svolgimento delle attività e il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile della convenzione per la Fondazione di cui all'art. 21 e al Responsabile aziendale della

convenzione per gli aspetti sanitari.

2. Eventuali osservazioni devono essere comunicate per iscritto alla Fondazione entro 15 giorni dalla verifica, affinché la Fondazione adotti i necessari provvedimenti in merito.

3. Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta alla Fondazione, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 15 - Coperture assicurative

1. La Fondazione attesta di aver assicurato il personale operante presso la medesima contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

2. La Fondazione solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione delle attività progettuali.

3. La Fondazione si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

Art. 16 - Codice di comportamento

1. La Fondazione è tenuta a far osservare a tutti i suoi professionisti nell'ambito del progetto in oggetto i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 1358/16.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del decreto legislativo n. 196/03, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/18, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione n. 179/19, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" (allegato B).

3. Alla Fondazione viene inviata la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28-02-2020 " Sistema Aziendale Privacy:adozione procedura violazione dati", per la procedura da seguire in caso di violazione dei dati personali, c.d. Data breach.

Art. 18 - Durata recesso e risoluzione

1. La convenzione ha efficacia dalla data della ultima firma digitale apposta per la durata di 12 mesi.

2. L'Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio.

3. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art.14 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione.

4. L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata alla Fondazione con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla da parte dell'Azienda.

5. La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 - Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, che consta di n 10. pagine, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell' allegato B n. 27 bis del DPR 642-1972.

Art. 20 - Foro competente e legislazione applicabile

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 21 - Responsabili

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;

- il Responsabile della convenzione per gli aspetti sanitari nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Firenze Sud - est e Mugello Dr.ssa Cornelia Alba Murano;

- per la Fondazione: il Responsabile della convenzione nella figura della Dott.ssa Ida Beneforti Gigli.

Per l'Azienda USL Toscana Centro:

- il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

firmato digitalmente ai sensi del CAD- D. LGS. n. 82-2005 e ss.mm.ii. o firma autografa

Per la Fondazione Nuovi Giorni ONLUS:

- la Presidente Dott.ssa Ida Beneforti Gigli

firmato digitalmente ai sensi del CAD- D. LGS. n. 82-2005 e ss.mm.ii. o firma autografa